



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA"
AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 841 DEL 31.03.2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **10.20** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|-----------|---------------------------|
| 1. | Sindaco | PITTON ARNALDO
STEFANO |
| 2. | Assessore | ZAMUNER LUIGI |
| 3. | Assessore | DONADELLO
GIOVANNA |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

Assiste alla seduta Giuliani dott. Pierantonio, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N. _____ registro atti pubblicati

Si certifica che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Li, 16 LUG, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- la L. 30 marzo 1971, n. 118, all'art. 27 prevede al comma 1 che *"Per facilitare la vita di relazione dei mutilati invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le - istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge... omissis"*;
- la L. 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 32, comma 20, prescrive che i progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) anche come condizione per l'eventuale erogazione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici;
- il successivo comma 21 dello stesso articolo 32 prescrive che per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 384/1978 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) *"dovranno essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (c.d. PEBA) entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge"*;
- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'art. 24, comma 9, prescrive che i piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata Legge 41/1986 vengano integrati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli spazi urbani *"con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate"*;
- il successivo comma 11 dello stesso articolo 24 impone l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), all'art. 4, definendo i criteri generali di intervento relativi agli spazi pubblici ed alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (percorsi pedonali, aree verdi, piazze, parcheggi, ecc.) segnala la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con ridotte od impedito capacità motorie e sensoriali;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell'Edilizia), recepisce, all'art. 82, comma 8, i sopra citati commi 9 e 11 dell'art. 24 della L. 104/1992;
- la L.R. Veneto 12 luglio 2007, n. 16 (Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche) delega alla Giunta regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) autorizzando la stessa ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o revisionano i piani suddetti nel limite del 50% della spesa sostenuta;

- la L. 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) riconosce il diritto alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi come preconditione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;
- la D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 approva le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)";
- la D.G.R. del Veneto n. 1428 del 6 settembre 2011 "*Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1)"*";
- la D.G.R. del Veneto n. 1898 del 14/10/2014 "*Integrazione dell' "Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010" di cui alla DGR n. 1428 del 06/09/2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14 (Primo Piano Casa), così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32 (Terzo Piano Casa)"*.

Dato atto che il PEBA si configura come Piano di Settore ed ha la funzione di coordinare e programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse, consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non solo nelle sue singole parti, analizzando le condizioni di accessibilità alle strutture pubbliche (edifici comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico anche non comunali) e agli spazi urbani (giardini e parchi pubblici, marciapiedi, parcheggi, piazze, ecc.), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi.

Atteso che questa Amministrazione ha ritenuto di mettere in atto tutte le attività propedeutiche alla predisposizione, adozione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), come strumento per una pianificazione e una programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 330 del 02.11.2020 con cui è stato affidato l'incarico di redazione del piano in questione all'arch. Gianluca Ramo iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine con il n. 1730.

Preso atto che in data 29.03.2021 è stato reso noto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Meduna di Livenza, un questionario al fine di raccogliere proposte in merito alla predisposizione del PEBA, così come previsto al punto 3.1 della D.G.R. del Veneto n. 841/2009.

Esaminato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche predisposto dall'arch. Gianluca Ramo, acquisito al protocollo generale in data 23.06.2021 al n. 4260, redatto secondo l'allegato A della D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 e costituito dai seguenti elaborati:

A - Relazione preliminare

A1 – schede analisi edifici pubblici

A2 – schede analisi spazi pubblici

T.1 – Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi pubblici analizzati (scala 1:5.000)

T.2 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi pubblici analizzati (scala 1:5.000)

B – Relazione Generale

PN. Prontuario Normativo

SC – Stima dei costi

QI – Quadro generale degli interventi

T.3 – “Inquadramento interventi di progetto: planimetria di progetto (scala 1:5.000)

PP. Programma pluriennale degli interventi.

Atteso che il PEBA costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi dell'Amministrazione comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Dato atto che

- la L.R. 12 luglio 2007 n. 16 in premessa citata all'art. 9 (Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche) ai commi 1 e 2 prevede quanto segue che *“1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 (PEBA), i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica ...omissis>. 2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1”;*
- nell'allegato “Quadro generale degli interventi” del PEBA depositato vengono riportati i quadri generali di stima per l'attuazione degli interventi sugli spazi urbani e sugli edifici;
- la programmazione di tale spesa potrà essere inserita in cinque o più annualità, a seconda della disponibilità di bilancio e delle priorità individuate, così come previsto nella Relazione, alla voce Interventi specifici previsti, del PEBA depositato.

Dato atto, pertanto, che nelle previsioni di bilancio dovranno essere previste nelle varie annualità somme da destinare ad interventi di eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, così da poter programmare ed attuare gli interventi previsti dal PEBA.

Richiamato l'Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 recante *“Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) redatte in attuazione della disposizione di cui all'art.8, comma 1 della L.R. 12/07/2007, n.16”* in particolare l'art. 3.3 *“Procedimento di approvazione e revisione del PEBA”* che prevede: *“1.omissis 2. Il PEBA viene adottato dall'organo esecutivo dell'Ente (Giunta, Consiglio Direttivo o altro organo avente le medesime funzioni)... omissis. 3. Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell'Ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può*

formulare osservazioni; entro i successivi trenta giorni dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'ente e mediante affissione di manifesti. Qualora l'Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne notizia; l'Ente può inoltre attuare ogni forma di divulgazione ritenuta opportuna. 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo (Consiglio, Consiglio di Amministrazione o altro organo dotato delle medesime funzioni) decide sulle stesse ed approva il PEBA. 5. Copia integrale del PEBA approvato è trasmessa, in formato elettronico, alla Regione – Direzione Lavori Pubblici, corredata da copia del relativo provvedimento di approvazione, ed è depositata presso la sede dell'ente per la libera consultazione. 6. I piani approvati ai sensi delle presenti disposizioni hanno validità 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista la completa attuazione. ...omissis”.

Ritenuto di procedere all'adozione del PEBA – Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche secondo gli elaborati redatti dal professionista incaricato.

Richiamata la DGR Veneto n. 994 del 21 luglio 2020 “Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Avviso pubblico 2019 per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani. Proroga di termini. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8). Proroga del termine di rendicontazione al 30/09/2021” che prevede l'erogazione di un contributo alla presentazione alla Regione del Veneto da parte dell'ente interessato dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta, da trasmettere entro il 30/09/2021.

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, stante l'assenza di riflessi economici finanziari diretti o indiretti ricollegabili al presente atto.

Con votazione favorevole all'unanimità espressa ai sensi di legge

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 3.3, comma 2, dell'Allegato A della DGR n. 841 del 31 marzo 2009, il PEBA – Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Meduna di Livenza, come redatto dall'arch. Gianluca Ramo, acquisito al protocollo generale in data 23.06.2021 al n. 4260, costituito dagli elaborati di seguito elencati i quali fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati:

A - Relazione preliminare

A1 – schede analisi edifici pubblici

A2 – schede analisi spazi pubblici

T.1 – Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi pubblici analizzati (scala 1:5.000)

T.2 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi pubblici analizzati (scala 1:5.000)

B – Relazione Generale

PN. Prontuario Normativo

SC – Stima dei costi

QI – Quadro generale degli interventi

T.3 – “Inquadramento interventi di progetto: planimetria di progetto (scala 1:5.000)

Delibera N. 45 del 16/07/2021

PP. Programma pluriennale degli interventi.

2. DI DISPORRE che immediatamente dopo l'esecutività della presente deliberazione, il PEBA venga depositato, per trenta giorni consecutivi, presso la Segreteria comunale al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione tramite avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'ente, nel sito Internet comunale e tramite ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. DI DARE ATTO CHE nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle eventuali osservazioni e sull'approvazione del PEBA.

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Tecnica gli adempimenti conseguenti dal presente provvedimento, in particolare di procedere alla richiesta del contributo regionale in termini come previsto dalla DGR Veneto n. 994 del 21 luglio 2020 di cui in premessa.

5. DI ASSICURARE l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Successivamente

Con votazione favorevole all'unanimità espressa ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'iter di approvazione del PEBA.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche "PEBA" ai sensi della D.G.R.V. n. 841 del 31.03.2009.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

data 14.07.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Claudio Isola)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio